D.D.S. n° 2103 **del** 25.11.2026

Ordinanza ingiunzione ex art. 18 l. 689/1981 – Ditta: (Omissis)

Sanzioni ex art. 35 R.D. 1775/1933 e art. 95 D. Lgs. 152/2006 – COD_pratica CTD0(Omissis) – Decreto di concessione: (Omissis) del 18/05/1957

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

"CONCESSIONI IDRICHE"

***

SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA-INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, L. N. 689/1981

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche*) come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2010, n. 153;

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28/2/1979, n. 70 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022 n. 9, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3*", pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n.25 del 01/06/2022;

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.P. Reg. n. 3331 del 18/06/2026, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 239 del 12/06/2026, è stata disposta la proroga dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità già conferito al dott. Arturo Vallone, per un periodo di 12 mesi;

VISTO il Decreto del Dirigente delegato pro tempore del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito all'Avv. Francesca Spedale l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche";

VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della l.r. n. 10/2000, ha conferito agli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento la delega ad adottare tutti gli atti procedimentali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;

VISTA la nota prot. n. 24933 del 04/07/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato il Dirigente del Servizio 2 per tutte le attività inerenti alla materia del rilascio delle concessioni idriche e di tutti gli atti conseguenziali;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 2215 del 22/12/2025 di proroga all'Avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori tre mesi dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026;

VISTA la nota prot. n. 551 del 09/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alla nota prot. n. 24933 del 04/07/2025;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 489 del 24/03/2026 di proroga all'avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori tre mesi dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026;

VISTA la nota prot. n. 14556 del 02/04/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alle note prot. n. 24933 del 04/07/2025 e prot. n. 551 del 09/01/2026;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 958 del 22.06.2026 di proroga all'avv. Francesca Spedale dell'incarico dirigenziale del Servizio S.02 "Concessioni Idriche" per ulteriori sei mesi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota prot. n. 26702 del 30/06/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha confermato al Dirigente del Servizio 2 le deleghe di cui alle note prot. n. 24933 del 04/07/2025, n. 551 del 09/01/2026 e n. 14556 del 02/04/2026;

VISTI il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (*Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*);

VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. (*Modifiche al sistema penale)*;

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (*Riordino in materia di concessione di acque pubbliche)* recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;

VISTO l'art.3 del Decreto del Ministero delle Finanze n.90 del 25/02/1997, di concerto con il Ministero del Tesoro, con il quale si stabilisce che l'aggiornamento dei canoni è effettuato sulla scorta dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.) con cadenza triennale;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994 n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) pro tempore vigente e, in particolare, l'art.18 come modificato, solo per la Regione Siciliana, dall'art.8 della Legge Regionale 7 marzo 1997 n.6, integrato dall'art.15 della Legge Regionale n.4 del 16/04/2003 e ss.mm.ii. e visto il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 18 febbraio 1999 n.238;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale"*;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977 n.47 recante "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"*;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n.42*";

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 13/01/2015 n.3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1°

gennaio 2015 la Regione Siciliana applica le disposizioni del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'articolo medesimo;

VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2019 n.158, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.*";

VISTA la Legge Regionale 05/01/2026 n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2026/2028";*

VISTA la Legge Regionale 05/01/2026 n. 2 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";*

VISTA la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026 della Giunta regionale, recante "*Legge regionale 05/01/2026, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori"*;

VISTO l'art. 68 comma 5 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014;

VISTO il Decreto Interministeriale *(Omissis)* del 18/05/1957 con il quale il Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro per le Finanze, ha rilasciato al *(Omissis)*, oggi *(Omissis)* (P.IVA *Omissis*), accorpato al *(Omissis)* (P.IVA *Omissis*) ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 28/01/2014 n.5, la concessione di derivare dal fiume Simeto, dalla traversa di Ponte Barca, sita in contrada Barca, nel comune di Paternò (CT), una portata d'acqua non superiore a mod. 45 (l/s 4.500), per irrigare Ha 9.000 di terreni, con validità fino al 2021;

VISTA l'istanza acquisita al prot. n.*(Omissis)* del 31/01/2020 del Genio Civile Catania (prot. n. *(Omissis)* del 31/01/2020 - *Omissis*), con cui il *(Omissis)*, anche in qualità di mandatario senza rappresentanza del *(Omissis)*, chiedeva il rinnovo della concessione;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. *(Omissis)* del 12/03/2021 del Genio Civile Catania (prot. n. *(Omissis)* del 12/03/2021 - *(Omissis)*), con cui il *(Omissis)* chiedeva il rinnovo della medesima concessione di cui sopra, ai sensi dell'art. 28 R.D. n. 1775/1933;

VISTO l'art. 35, comma 1, R.D. 1775/1933, il quale prevede che "L*e utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone"* e visto l'art. 17, lettera b), del R.D. 1285/1920, per cui il concessionario *"deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso di tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia*";

VISTO l'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prescrive "*gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente*";

VISTO il D.D.G. n. 1505 del 22/10/2025 - Decreto di aggiornamento per l'anno 2026 dei canoni di utenza acqua pubblica - il quale dispone, all'art. 3, che "*come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775, il concessionario corrisponderà il canone alle finanze della Regione Siciliana di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio*";

VISTA la nota avente prot. n. 14324 del 01/04/2026 con cui lo scrivente Dipartimento, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/81, contestava al *(Omissis)* - accorpato al*(Omissis)* – per le motivazioni ivi esposte, che qui vengono integralmente richiamate:

- la violazione di cui all'art. 35, comma 1, R.D. 1775/1933 per non aver provveduto al versamento del canone demaniale 2026 alla scadenza prevista del 31/01/2026, per cui veniva irrogata una sanzione pari ad Euro 2.516,46, secondo quanto previsto dagli art. 219 RD 1775/1933 e 14 L.R. 4/2003;
- e la violazione dell'art 95, comma 3, D. lgs. 152/2006, per aver omesso la trasmissione dei risultati delle misurazioni dei volumi d'acqua prelevati per l'annualità 2025, per cui veniva irrogata una sanzione pari ad Euro 6.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 8, D. lgs. 152/2006;

ACCERTATA la regolarità della notificazione del predetto atto di contestazione, inoltrato agli indirizzi pec istituzionali dei soggetti interessati;

VISTO che nessun riscontro difensivo è pervenuto nei trenta giorni successivi alla notifica dell'atto di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della Legge n. 689/1981;

VISTO che la violazione dell'art. 35, R.D. n. 1775/1933 si perfeziona a seguito del mancato pagamento, entro il termine del 31 gennaio, del canone relativo all'annualità in corso, non potendosi considerare il versamento tardivo quale causa di esclusione della responsabilità del trasgressore, né quale ipotesi di "ravvedimento operoso" in mancanza di espressa previsione legislativa;

VISTO pertanto che nessuna refluenza giuridica in ordine all'irrogata sanzione può attribuirsi, alla luce della vigente normativa di settore, al versamento tardivo del predetto canone 2026, avvenuto in data 01/08/2026 e, peraltro, a seguito dell'Ordinanza Ingiunzione DDS n. 1131 del 17/7/2026, emessa per il recupero coattivo dello stesso canone, notificata con nota prot. n. 29592 del 20/07/2026;

VISTO che, con riferimento alla medesima sanzione, il trasgressore non ha inteso beneficiare, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/81, pari ad Euro 706,66 (di cui Euro 40,00 pari al doppio del minimo della sanzione di cui all'art. 219 RD 1775/1933, ed Euro 666,66, pari ad un terzo dell'addizionale regionale di cui all'art. 14 L.R. 4/2003);

VISTO che, anche a seguito dell'irrogazione della sanzione per la violazione dell'art. 95, comma 3, D. Lgs. 152/2006, l'ente concessionario non ha – a tutt'oggi – comunicato i volumi emunti nell'anno 2025, nonostante sia abbondantemente decorso il termine del 31/01/2026 previsto per il relativo inoltro, così mantenendo una condotta ancora inadempiente degli obblighi di legge;

VISTO che, ai sensi dell'art. 135, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, non è ammesso il pagamento in misura ridotta - di cui all'art. 16 L. 689/81 - per la sanzione di cui agli art. 95, comma 3, e 133, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006, pari ad Euro 6.000,00;

VISTO che, ad oggi, nessuna delle sanzioni irrogate risulta pagata, nonostante sia ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione attribuito per procedere ai relativi versamenti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 689/1981 «*L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente*»;

RITENUTO quindi di dovere confermare le sanzioni contestate e quantificate, alla luce dei criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981, con la citata nota prot. n. 14324 del 01/04/2026, per le medesime motivazioni ivi esposte e segnatamente:

- la sanzione per il mancato pagamento del canone 2026 di cui all'art. 35, comma 1, R.D. 1775/1933, pari al massimo edittale di Euro 516,46 (oltre all'addizionale regionale stabilita nella misura fissa di Euro 2000,00), viene rapportata sia alla *"gravità della violazione"*, desunta dal notevole importo del canone non versato, correlato alle caratteristiche della concessione, destinata all'uso irriguo di un territorio di notevoli dimensioni; che alla *"personalità"* manifestata dal trasgressore, il quale non ha provveduto al pagamento del canone demaniale dell'annualità in corso entro la sua scadenza, così reiterando il comportamento gravemente moroso tenuto nelle annualità precedenti;
- la sanzione per la violazione dell'art. 95, comma 3, D. Lgs. 152/2006 per mancata comunicazione dei volumi emunti nell'anno 2025, pari al massimo edittale di Euro 6.000,00, è stata determinata, quanto al criterio della "*gravità della violazione*", sulla base degli importi prefissati dalla nota prot. n. 11543 del 25/03/2025, correlati, per il caso dell'uso irriguo, alle portate concesse in litri/secondo; nel caso in esame, essendo la portata concessa al Consorzio superiore a 100,00 litri al secondo, la stessa rientra tra i *"casi di maggiore entità"* per i quali la sanzione è fissata nel massimo edittale sopra indicato; tale somma è stata ritenuta, infine,

adeguata anche in considerazione della personalità manifestata dal trasgressore, il quale non si è mai premurato di comunicare i volumi emunti neanche nelle annualità precedenti di esercizio della concessione;

ATTESO, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L. 689/1981, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

TUTTO CIO' VISTO, RITENUTO E CONSIDERATO,

I) DECRETA

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

L'integrale conferma dell'atto di contestazione avente prot. n. 14324 del 01/04/2026, con il quale venivano contestate al *(Omissis)* (P. IVA *Omissis*), avente sede a *(Omissis)* - accorpato al *(Omissis)* (P. IVA *(Omissis)*) - la violazione dell'art. 35, comma 1, R.D. 1775/1933 per non aver provveduto al versamento del canone demaniale 2026 alla scadenza prevista, per cui veniva irrogata una sanzione pari ad € 2.516,46, secondo quanto previsto dagli art. 219 RD 1775/1933 e 14 L.R. 4/2003; e la violazione dell'art 95, comma 3, D. lgs. 152/2006, per aver omesso la trasmissione dei risultati delle misurazioni dei volumi d'acqua prelevati per l'annualità 2025, per cui veniva irrogata una sanzione pari ad € 6.000,00, di cui all'art. 133, comma 8, D. lgs. 152/2006;

Art. 2) il *(Omissis)* (P. IVA *Omissis*) - accorpato al *(Omissis)* (P. IVA *Omissis*) - è onerato di provvedere al pagamento, entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto, della somma di **€ 8.516,46,** di cui € 2.516,46 per la violazione degli art. 35, comma 1, 219 R.D. 1775/1933 e 14 L.R. 4/2003; ed € 6.000,00 per la violazione di cui all'art. 95, comma 3, e 133, comma 8, D. lgs. 152/2006;

Art. 3) Le sanzioni, come sopra calcolate, dovranno essere versate attraverso due distinti bollettini PagoPA da estrarre sul Portale della Regione Siciliana, rinvenibile al seguente link: https://pagamenti.regione.sicilia.it/site/pagamento-servizio, sezione *"SANZIONI*" - Assessorato dell'energia e servizi di pubblica utilità – Capitolo 8052 *"Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese",* avendo cura di indicare le seguenti causali:

- per la sanzione di cui agli art.35, comma 1, 219 R.D. 1775/1933 e 14 L.R. 4/2003, pari ad € 2.516,46, la causale è la seguente: CTD0*(Omissis)* – SANZIONE ART. 35;

- per la sanzione di cui agli art. 95, comma 3, e 133, comma 8, D. lgs. 152/2006, pari ad € 6.000,00, la causale è la seguente: CTD0*(Omissis)*– SANZIONE ART. 95;

Al presente Decreto vengono allegati, ad ogni buon fine, i bollettini PagoPA per gli importi dovuti a titolo di sanzioni.

Art. 4) La Ditta è onerata di trasmettere copia delle predette attestazioni di pagamento al Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'indirizzo PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it.

II) ORDINA

Art. 5) al *(Omissis)* (P.IVA. *Omissis*), accorpato ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 5/2014 al *(Omissis)* (P. IVA *Omissis*) di versare le suddette somme e, quindi

III) INGIUNGE

Art. 6) al *(Omissis)* (P. IVA. *Omissis*), accorpato ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 5/2014 al *(Omissis)* (P. IVA *Omissis*) di provvedere al pagamento della somma complessiva di **€ 8.516,46,** di cui € 2516,46 per la violazione degli art. 35, comma 1, 219 R.D. 1775/1933 e 14 L.R. 4/2003; ed € 6.000,00 per la violazione degli all'art. 95, comma 3, e 133, comma 8, D. lgs. 152/2006, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto;

IV) AVVERTE

Art. 7) che, ai sensi dell'art. 26, L. n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposta la rateizzazione della sanzione irrogata *"in rate mensili da tre a trenta; [ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila]. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento*." Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

Art. 8) che, in caso di omesso pagamento anche parziale delle somme oggetto dell'ingiunzione entro il termine indicato, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 27, comma 1, L. 689/81, procederà alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, avvalendosi delle procedure per la riscossione delle proprie entrate a mezzo iscrizione a ruolo. Inoltre, salvo che nelle ipotesi di pagamento rateale, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 689/1981, *"in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti";*

In caso di omesso pagamento delle somme dovute anche nei confronti del sistema esattoriale, saranno attivate, a cura dell'Agente della riscossione, idonee iniziative tese a dar luogo al recupero coattivo delle somme dovute mediante procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

*****

Art. 9) Il presente decreto verrà notificato al Concessionario sopra identificato e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 10) Avverso la presente Ordinanza Ingiunzione, l'interessato potrà proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria mediante ricorso proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, il quale può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Il Funzionario Direttivo
(Dott.ssa Claudia Maria Russo)

CLAUDIA MARIA RUSSO
REGIONE SICILIANA
25.11.2026 10:06:32
GMT+01:00

Il Dirigente del Servizio 2
(Avv. Francesca Spedale)

FRANCESCA
SPEDALE
REGIONE SICILIANA
25.11.2026 11:23:14
GMT+01:00